

Introduzione	7
Capitolo 1 - Gaio: “Insuperabile maestro” o “modesto pedagogo”? Suo contributo alla definizione dei modi di acquisto della proprietà	9
1.1 Ricostruzione storiografica di Gaio	9
1.2 Studio sulle <i>Institutiones</i> e le <i>Res cottidianae</i> .	15
1.3 Introduzione ai modi di acquisto della proprietà in Gaio. <i>Digestorum LIB. XLI TIT. I De acquirendo rerum dominio. Gaius, lib. 2 Rerum cottidianarum sive aureorum.</i>	19
1.4 Distinzione di Gaio tra modi d’acquisto <i>iure civili</i> (<i>mancipatio, in iure cessio, usucapio</i>) e modi d’acquisto <i>iure gentium</i> comuni a tutti gli ordinamenti giuridici (<i>occupatio, accessio, specificatio, traditio</i>)	23
1.5 L’originalità di Gaio	30
1.6 Merito di Gaio e della giurisprudenza classica	34
Capitolo 2 - Analisi dei singoli modi di acquisto della proprietà	43
2.1 <i>Traditio</i>	43
2.2 Specificazione	51
2.3 Accessione	62
2.4 Rapporto fra la disciplina dell’accessione nelle <i>Res cottidianae</i> e nel Codice civile vigente	78
2.5 Confusione	85
2.6 Occupazione	88
2.7 Rapporto fra la disciplina dell’occupazione nelle <i>Res cottidianae</i> e nel Codice civile vigente	94
2.8 Acquisto del Tesoro	99
2.9 <i>Mancipatio</i>	102
2.10 <i>In iure cessio</i>	105
2.11 Usucapione	109
Bibliografia	119
Bibliografia essenziale	119
Bibliografia su Gaio in generale - Monografie	127

Bibliografia su Gaio in generale - Articoli	132
Elenco delle fonti	135
Fonti giuridiche pregiustinianee	135
Fonti giuridiche giustinianee	136
Fonti giuridiche moderne	137

Gaio affronta il tema dei modi di acquisto della proprietà “*Iure gentium*” in due opere principali: le *Institutiones* e le *Res cottidianae*. Egli distingue i modi d’acquisto *iure gentium*, comuni a tutti gli ordinamenti giuridici – *accessio*, *specificatio*, *occupatio* e *traditio* – da quelli operanti *iure civili* – *mancipatio*, *in iure cessio*, *usucapio*.

La distinzione fra modi di acquisto *iuris civilis* e modi d’acquisto *iuris naturalis* (o *gentium*) è sempre presente allo spirito del giurista che la ritiene una *summa divisio*.

La figura di Gaio, nel panorama giuridico contemporaneo, risulta una figura popolare e nello stesso tempo misteriosa. Egli è stato uno dei pochi giuristi a essere ricordato ad oltre 18 secoli dall’epoca in cui visse ma, nonostante la fama raggiunta dall’autore con i suoi scritti, è paradossale che venga ricordato solamente con un comunissimo prenome.

Nonostante l’indifferenza serbata nei suoi confronti da parte dei colleghi nel periodo classico, Gaio, oggi, costituisce il termine di paragone della classicità.

Viene costruito un profilo di Gaio dalla duplice personalità: *insuperabile maestro*, quale apparve ai posteri postclassici e giustinianeî, e *modesto pedagogo*, come, forse, fu ritenuto dai suoi contemporanei.

Le continue contraddizioni costruite intorno alla sua figura hanno parzialmente oscurato l’originalità e l’importanza dell’opera di Gaio nel panorama giuridico, dal II secolo d.C. fino ad oggi. Tale tendenza riguarda anche l’opera delle *Res cottidianae*, scenario di grandi dibattiti incentrati sulla sua origine e sulle sue incongruenze rispetto alle *Institutiones*, soprattutto a proposito del tema dei modi di acquisto della proprietà. In dottrina si è fortemente sostenuta la tesi della non classicità delle *Res cottidianae* e, quindi, della sua mancata attribuzione a Gaio.

Tale opera ha il pregio di essere costruita intorno ad uno schema organico e sistematico che, per la prima volta fino ad ora, riesce ad affrontare in modo chiaro le singole fattispecie di acquisto della proprietà *iure gentium*. Le *Res cottidianae*, riguardo a tale tema, riprendono lo schema delle *Institutiones*, allargando l’ambito di applicazione ed esprimendo con maggior compiutezza gli stessi concetti di base; esse sono caratterizzate

dalla medesima chiarezza concettuale e schematicità argomentativa delle Istituzioni, tipica del metodo didattico, il quale suole partire dal nucleo del discorso per poi giungere alla trattazione degli elementi aggiuntivi che formano la fattispecie.

L'originalità e le innovazioni dell'opera di Gaio, soprattutto a proposito dei modi di acquisto della proprietà, possono essere visibili anche agli occhi dello studioso contemporaneo che si soffermi non solo sulle singole periodizzazioni del diritto romano ma che altrettanto si affacci, con un approccio comparatistico, al nostro ordinamento giuridico. Per tali motivi, se si prova a fare un raffronto fra i modi d'acquisto della proprietà a titolo originario, oggetto di trattazione delle opere gaiane citate, e, sul tema, alcuni articoli del Codice civile odierno, non si può non notare la complementarità dei termini e dell'ordine in cui sono posti i singoli modi di acquisto.

L'articolo 922 del Codice civile sembra, effettivamente, riprendere l'elencazione dei modi acquisitivi *iure gentium* illustrati da Gaio nelle *Res cottidianae*.

Il presente lavoro ha come scopo quello di dimostrare l'innovazione dell'opera di Gaio, la sua originalità nella costruzione giuridica, avvicinandosi ad alcuni istituti in particolare: i modi di acquisto della proprietà *iure gentium*.

CAPITOLO 1

GAIO: “INSUPERABILE MAESTRO” O “MODESTO PEDAGOGO”? SUO CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DEI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

1.1 Ricostruzione storiografica di Gaio

Gaio (*Gaius*) fu un Giureconsulto romano del II secolo d.C. Pochissimo conosciamo della sua vita che dedicò quasi esclusivamente agli studi e all'insegnamento¹.

Non partecipò alla vita politica del tempo e non fu fornito dello *ius respondendi*², strumento mediante il quale il *Princeps* attribuiva autorità e vincolatività ai pareri espressi dai Giureconsulti di particolare fama.

Il nome del giurista romano, qui in esame, c'è giunto incompleto: *Gaius*, infatti, è solo il prenome. Questa circostanza ha fatto pensare a molti storici, primo fra tutti il MOMMSEN, che Gaio fosse nato e vissuto in provincia³.

¹ R. ORESTANO, Voce *Gaio*, in *Nss. D. I.*, Torino, 1961, vol. VII, p. 732.

² L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp. 82-85, evidenzia come Gaio nelle sue *Institutiones* tratti dello *ius respondendi ex auctoritate principis*, mediante cui il Principe concede ad alcuni giuristi il permesso di dare responsi con *auctoritas* mutuata direttamente da quella imperiale. Da un passo di Pomponio – D. 1.2.2.49 (Pomp. *L. sing. Ench.*) – risulta che lo *ius respondendi* fu introdotto da Augusto al fine di attribuire una maggiore autorevolezza al diritto nella forma che esso assume attraverso l'*interpretatio* dei giuristi. Inoltre, Gaio menziona i responsi dei giuristi, ponendoli sullo stesso piano di tutte le altre fonti normative, e ritiene che il termine “responsi” indichi esclusivamente i pareri espressi dai giuristi muniti di *ius respondendi*. Il carattere normativo di tali pareri, per il caso in cui sono rilasciati, deriva dall'autorizzazione del principe a “formulare il diritto”, elemento che li rende vincolanti. La logica del discorso di Gaio appare semplice e lineare. Risulta rilevante l'affermazione di Gaio (in *Inst. I, 7*) formulata in riferimento al carattere vincolante dei *responsa* nei processi, che così recita: *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiant, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur*. Gaio qui richiama un *rescriptum* adrianeo che non sembra aver avuto altro scopo che quello di fissare autoritativamente i limiti di vincolatività dei *responsa* nei confronti del *iudex*.

³ Cfr. R. ORESTANO, Voce *Gaio*, in *Nss. D.I.*, Torino, 1970, vol. VII, cit., p. 732, rileva la

Invero, era uso delle persone nate nelle provincie romane, ove fossero insignite della cittadinanza romana, di assumere un *praenomen* romano (solitamente quello dell'imperatore in carica)⁴.

Gaio apparteneva alla scuola Sabiniana⁵. Egli rivolse i suoi studi principalmente al diritto privato, materia oggetto di suoi numerosissimi lavori fra cui il più celebre sono le *Institutiones*⁶, articolato in quattro libri. La scoperta di tale testo fu fatta nel 1816 dal Niebuhr⁷ il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca capitolare di Verona – in cui nel IX sec. d.C. erano state prodotte le *Espistulae* di San Gerolamo – si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta sul codice pergameneo e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, in occasione della quale intervenne Savigny⁸, fece sì che si riconoscesse nella prima scrittura il manuale gaiano. Il manoscritto delle *Institutiones* contribuì notevolmente alla

precisazione del MOMMSEN, per cui Gaio probabilmente nacque in una provincia ellenistica, sia perché il suo stile è caratterizzato da grecismi e da locuzioni greche, sia perché egli cita le leggi di Solone ed è autore di un commento *ad edictum provinciale*. Vedasi, in tal senso, Gaio che testualmente recita *Iuris Italici sunt Troas Berytus Dyrrachium* (D. 50.15.7 – Gai 6 *ad leg. Iul et Pap.*).

⁴ V.A. GUARINO, *Esegesi delle fonti del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1968, p. 217.

⁵ G.L. FALCHI, *Le controversie tra sabiniani e proculiani*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 52 e ss.; M. G. SCACCHETTI, *Note sulle differenze di metodo fra Sabiniani e Proculiani*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol. 5, Milano, Istituto editoriale cisalpino, 1984, pp. 369-404; il primo periodo della giurisprudenza del Principato è caratterizzato dalla nascita di due scuole: la Sabiniana e la Proculiana, i cui fondatori, secondo il racconto di Pomponio (D. 1.2.2.47 Pomp. *l. sing. Ench.*), sono rispettivamente Ateio Capitone ed Antistio Labeone. Il contrasto di metodo e indirizzo scientifico fra i due giuristi dell'età augustea si prolungò fino ad Adriano nelle persone dei loro seguaci come Sabino, Cassio e Giuliano per i Sabiniani, Giavoleno, Nerazio e Celso per i Proculiani. Sulle scuole Sabiniana e Proculiana: V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi: la scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Giappichelli, Torino, 1989; A. D'ANTONIO, A. TRABUCCHI, *Il valore attuale della regola sabiniana*, in *Giur. It.* 1953, I, p. 1; G. BAVIERA, *Le due sette dei giureconsulti romani*, Giannitrapani, Palermo, 1898. Vedi anche nota 14.

⁶ Cfr. F. BRIGUGLIO, *Il Codice veronese in trasparenza: genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bononia university press, Bologna, 2012, pp. 110 e ss.; A. GUARINO, *Esegesi delle fonti del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1968, pp. 436-447, che afferma che le *Istituzioni* di Gaio sono l'unica opera giuridica del periodo classico che ci sia giunta quasi integra e allo stato genuino, ad eccezione solo di qualche glossema penetrato nel testo. Tale opera ha permesso lo studio del diritto classico di Roma su basi storiche, rendendone così possibile la ricostruzione. V. anche: P. VOCI, *Modi di Acquisto della Proprietà*, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 1-10; G. PUGLIESE, *Istituzioni di Diritto Romano*, Giappichelli, Torino, 1991, 3^a ed., cit., pp. 457-473.

⁷ Barthold Georg Niebuhr (Copenaghen, 27 agosto 1776 - Bonn, 2 gennaio 1831).

⁸ Friedrich Carl von Savigny (Francoforte sul Meno, 21 febbraio 1779 - Berlino, 25 ottobre 1861).

crescita della fama di Gaio nel periodo postclassico, pur essendo stato poco apprezzato dai contemporanei e dagli altri giuristi classici⁹. Le *Institutiones* divennero il modello e il testo di ogni insegnamento scolastico; di esse ci è pervenuto qualche frammento attraverso i *Digesta* di Giustiniano e gran parte di esse è passato a far parte delle *Institutiones* dello stesso Giustiniano, in cui più di una volta è citato Gaio come “*Gaius noster*”¹⁰.

Molto discussi sono i rapporti fra le Istituzioni gaiane e i testi di composizione postclassica, come i c.d. *Tituli ex corpore Ulpiani* e i *libri rerum cottidianarum sive aureorum*¹¹; questi ultimi riproducono in maggior ampiezza il disegno delle *Institutiones* di Gaio e sono considerati dai più un libero rifacimento postclassico.

Il nome di Gaio viene citato per la prima volta nella cd. “legge delle citazioni”, emanata dall’imperatore Valentiniano III nel 426 d.C. e promulgata a Ravenna (CTh. 1, 4, 3)¹².

⁹ R. ORESTANO, Voce *Gaio*, in *Nss. D. I.*, Torino, 19, vol. VII, cit., p. 733; C. VANO, *Il nostro autentico Gaio: strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, xix, pp. 88 e ss.

¹⁰ IUSTINIANI INST. 4.18.5: *Item lex Cornelia de sicariis, quae homicidas ultore ferro persequitur vel eos, qui hominis occidendi causa cum telo ambulant. Telum autem, ut Gaius noster in interpretatione legis duodecim tabularum scriptum reliquit, vulgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur, sed et omne significatur, quod manu cuiusdam mittitur: sequitur ergo, ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur. (...)*

¹¹ Il manoscritto attualmente classificato come *Codex Vaticanus Reginae 1128* presenta al suo interno, sotto la scritta *Incipiunt tituli ex corpore Ulpiani*, una breve ed elementare trattazione generale di diritto romano, costituita da brevi massime, ordinate in modo sistematico e distribuite in 29 titoli (Cfr. F. CANCELLI, Voce *Tituli ex corpore Ulpiani*, in *Nss. D. I.*, Torino, 1973, vol. XIX, pp. 392 e ss.); M.U. SPERANDIO, “*Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani*”. Il “*liber singularis regularum*” pseudoulpiano e il “*codex vaticanus reginae 1128*”, in *Revue internationale des droits de l’antiquité*, III ed., vol. LVIII, pubblicazioni della facoltà di Saint-Louis, Bruxelles, 2011, pp. 385 e ss.

¹² C. TH. 1.4.3: *Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni eius corpore recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt ...* [Confermiamo tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che così a Gaio sia attribuita la stessa autorità che a Paolo, a Ulpiano e a tutti gli altri, e possano essere “recitati” in giudizio brani tratti dall’intera opera sua. Stabiliamo che sia valida anche la dottrina di coloro le cui opinioni e trattati i giuristi sopradetti utilizzarono nelle loro opere; ...]. Al riguardo L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 187-192, afferma che a partire da questo momento le soluzioni contenute nelle opere dei giuristi non hanno più un mero valore di “autorità”, legato al prestigio dell’antica giurisprudenza, ma hanno un valore rigidamente normativo, sancito espressamente con una costituzione imperiale a carattere generale. L’unica discrezionalità lasciata al giudice è quella di scegliere fra le soluzioni nell’ipotesi in cui esse siano differenti. Tale “Legge delle citazioni”, con il

Fino alla predetta data, nessuno sembra conoscere Gaio poiché non fu mai inserito nella *lista canonica* dei giuristi più eminenti e conosciuti, elenco steso probabilmente sotto Costantino¹³. Dunque Valentiniano III confermò tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, dando particolare risalto al ruolo di Gaio, che veniva equiparato agli altri. Dal 426 d.C. era ormai riconosciuta autorità agli *scripta universa*, brani gaiani (*lectiones*) tratti *ex omni eius corpore*, i quali potevano essere recitati dalle parti nel processo; d'ora in avanti ogni scritto di Gaio poteva essere utilizzato nella *recitatio*¹⁴. Sembra potersi rilevare che, al tempo, veniva valorizzata non tanto l'efficacia del pensiero ma, piuttosto, la facilità e la comodità delle citazioni. Dunque si avviò la prassi dell'utilizzo delle compilazioni di Gaio nella pratica forense, in particolare in virtù dell'influenza delle scuole e dei tribunali d'Oriente. Tale prassi è, infatti, espressamente riconosciuta dalla legge di citazione di Valentiniano III¹⁵.

Ciò sembra dimostrare come fosse stata estesa, per la prima volta, a tutte le opere gaiane, quella *auctoritas* riconosciuta in precedenza soltanto alle *Institutiones* che già da tempo si andavano diffondendo in Gallia.

Un'importante presenza, quella di Gaio, tanto attiva e pur completamente ignorata dai suoi contemporanei e dai posteri immediati¹⁶, che esplose

fatto stesso di affermare il valore normativo delle opinioni espresse nelle opere giurisprudenziali, ne presupponeva fundamentalmente l'adeguamento, nella forma e nei contenuti, alle esigenze della prassi. Perciò è vero che la finalità immediata della legge appare quella di garantire l'autenticità del testo utilizzato e la certezza del diritto che sarà applicato quest'ultimo nei tribunali, come è vero che queste esigenze erano reali e fortemente sentite.

¹³ Cfr. T. HONORÉ, *Ulpian: pioneer of human rights*, Oxford university press, Oxford, 2002, p. 212.

¹⁴ M.U. SPERANDIO, *Gai scripta universa. Note su Gaio e la "legge delle citazioni"*, in *Studia et documenta historiae et iuris*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 11 e 52-53, afferma che la mancanza di *ius respondendi* ebbe l'effetto di rendere inutilizzabile *in iudiciis* l'intera produzione scientifica gaiana, almeno fino alla fine del III sec. d.C. Difatti si riscontra una completa assenza di richiami ad opere giurisprudenziali, diverse dalle raccolte di *responsa*, nella prassi della *recitatio* fino all'epoca di Diocleziano.

¹⁵ Cfr. riferimenti in nota 118 di M.U. SPERANDIO, *Gai scripta universa. Note su Gaio e la "legge delle citazioni"*, cit., in *Studia et documenta historiae et iuris*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 28.

¹⁶ C.A. CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, Giappichelli, Torino, 1976, pp. 86-87, riconosce che Gaio, in epoca classica, non ebbe nessuna autorevolezza, a differenza dei secoli successivi in cui la sua figura acquisì rilievo grazie al *carattere semplice e divulgativo della sua opera*. L'autore citato sostiene anche che la *fortuna storica* del *corpus* gaiano si ricollega alle *nuove edizioni* che vennero lette e citate in giudizio nel 426 d.C. Erano opere rielaborate da *qualche ignoto scrittore di diritto della fine del III secolo*, come i *libri ad edictum provinciale* o le *Institutiones*, che continuarono a circolare in originale, ma che conobbero riedizioni sotto il titolo di *aurea*.

improvvisa alla fama nella legge delle citazioni e guadagna la più alta fortuna nelle scuole di Oriente e di Occidente.

Come già accennato, Gaio era un insegnante di diritto, formatosi alla scuola dei Sabiniani¹⁷, attivo nella parte orientale dell'impero e più precisamente nella colonia asiatica di Troas¹⁸, ed allora come oggi, da parte della dottrina, considerato una modesta figura di studioso di provincia¹⁹. Il giurista classico viene influenzato dalle teorie elaborate presso la scuola dei Sabiniani, la quale, con adozione di tesi convergenti, si contrappone nettamente alla scuola dei Proculiani²⁰. Ancora non si comprendono i motivi che alimentarono le controversie tra gli autori delle due scuole. La presenza di tali contrasti nelle fonti è un fatto evidente approcciandosi alle stesse; anche Gaio in alcuni brani riporta tale contrapposizione²¹.

¹⁷ D. 1.2.2.47 (POMP. L. SING. ENCH.): *Post hunc maximae auctoritatis fuerunt ATEIUS CAPITO, qui Ofilium secutus ANTISTIUS LABEO, qui omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio. (...)*. Dal racconto di Pomponio, in cui si pone l'accento sulle contrapposte personalità dei fondatori dei Sabiniani e Proculiani, viene meglio in risalto il differente profilo delle due scuole. L'autore ci descrive Capitone (fondatore dei Sabiniani) come un giurista coinvolto nella politica di Augusto da cui ricevette anche il consolato, ma mediocre scientificamente, che non andò oltre ciò che gli era stato insegnato dal suo maestro Ofilio. Labeone (fondatore dei Proculiani) invece – ci dice ancora Pomponio – rifiutò le cariche onorifiche offertegli da Augusto, di cui peraltro era stato sempre un feroce oppositore, e con la sua attività scientifica e rispondente fu un profondo innovatore nel campo della *scientia iuris*, rivendicando l'autonomia e la libertà interpretativa come unici modelli del giureconsulto. Va anche riferito che alcuni autori ritengono che il disinteresse manifestato a Gaio da suoi contemporanei, in quanto ritenuto modesto pedagogo, può essere compreso ma non necessariamente condiviso (cfr. F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in *Labeo*, 1966, 12, p. 10).

¹⁸ T. HONORÉ, *Gaius*, Clarendon Press, Oxford, 1962, secondo cui Gaio avrebbe composto il commento all'editto provinciale a Troas, nella provincia d'Asia, provenendo da Durazzo, dove aveva appena composto il commento all'editto del pretore urbano.

¹⁹ Cfr. sul punto, quanto evidenziato da: V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, settima edizione, Jovene, Napoli, 1957, p. 288.

²⁰ G.L. FALCHI, *Le controversie tra sabiniani e proculiani*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 44, riporta un caso di controversia delle scuole dei Sabiniani e dei Proculiani a proposito dell'acquisto della proprietà: «si contrapposero due impostazioni contrastanti, l'una legata all'antica tradizione giuridica e l'altra volta alle nuove concezioni e perciò stesso alla lunga prevalente. Sotto il primo profilo, l'acquisto della proprietà sarebbe avvenuto per taluni giuristi, cioè i Proculiani, per atto solenne a struttura giuridica unilaterale (*vindicatio, mancipatio, in iure cessio*); in tal caso la bilateralità d'interessi coinvolti nel negozio sarebbe stata tutelata dalla necessità della presenza di una *causa* dell'acquisto stesso... La concezione della giustificazione giuridica dell'acquisto, in altri termini, appare fondata sulla struttura oggettiva del negozio acquisitivo più che sulla titolarità del cedente. Sotto il secondo profilo, sia nella *mancipatio* che nella *in iure cessio* la bilateralità viene inserita nella stessa struttura giuridica di quegli istituti; in questa ora ben si distinguono le due posizioni del cedente e dell'acquirente».

²¹ Per esempio in tema di specificazione: GAL. 2 AUREORUM, 491, D. 41, 1, 7, 7.

Gaio considera l'attività dei giuristi secondo un'ottica squisitamente scolastica, quindi disgiunta dall'impegno tecnico di una *scientia iuris*, più attenta al risultato pratico che non all'elaborazione scientifico-giuridica, com'è invece quella di Pomponio, consapevole quest'ultimo che il diritto si produce attraverso un metodo complesso, di cui il responso non è che la proiezione ultima della produzione giuridica stessa. Sempre secondo Pomponio, la produzione giuridica è irrilevante, come elemento costitutivo del sistema giuridico, se non viene reinserita nella c.d. *interpretatio*²².

Gaio, pur avendo acquisito lo *status* di cittadino romano e pur avendo probabilmente in gioventù studiato a Roma durante il regno di Adriano, non ha lasciato *responsa*. Egli stesso si riconosce lontano dalla figura dei *prudentes* (*quibus permissum est iura condere*²³); infatti, come uomo di scuola, non gli era permesso *iura condere*. Nella metodologia di Gaio si distingue una separazione netta tra scienza e pratica, concependo la prima come dottrina scolastica. Da ciò si comprende come, in precedenza, un autore siffatto non fosse stato utile alla pratica e quindi non citato; nonostante ciò, Gaio non risulta essere stato completamente ignorato. Viene perciò costruito un profilo di Gaio dalla duplice personalità: come *insuperabile maestro*, quale apparve ai posteri postclassici e giustiniane, e quale *modesto pedagogo*, come, forse, fu ritenuto dai suoi contemporanei²⁴. Il dubbio fondamentale è se in una trattazione scolastica, come quella delle Istituzioni o delle *Res cottidianae*, possa vedersi una vena di una più alta individualità di maestro o il riflesso di una tradizione passata.

Il considerevole impatto avuto dalle opere gaiane nel mondo giuridico post-classico e Giustiniano non può essere sottovalutato: il Digesto e le Istituzioni di Giustiniano, in riferimento al tema qui trattato dei modi di acquisto della proprietà, assumono come punto di riferimento indispensabile le *Institutiones* e le *Res cottidianae* di Gaio. Tale premessa può essere utile a valutare il profilo del nostro giureconsulto, maestro di grande originalità nella costruzione giuridica di istituti la cui elaborazione ancora oggi si coglie nei manuali di diritto privato.

²² In tal senso L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, cit., p. 88.

²³ GAI - INST. I, 7.

²⁴ Cfr. F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in *Labeo*, 1966, 12, p. 10. Lo stesso autore afferma che Gaio, all'interno dei grandi sistemi del diritto (come, nella materia qui approfondita, dei modi di acquisto della proprietà) utilizza, in sostituzione di uno studio casistico, un approccio metodologico che ne svela la sua originalità, in argomentazioni dense di associazioni, paragoni e contrasti tra istituti, prassi tipica dell'insegnamento orale (F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, 152).